REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
azienda per l'assistenza sanitaria
2 Bassa Friulana, Isontina

Prot. n. 9542 dd.18 febbraio 2019

SCADE IL 7 MARZO 2019 ore 12:00

Bando per la presentazione delle domande per il convenzionamento di posti letto in Residenza per anziani non autosufficienti

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Bando

1. Con il presente Bando vengono assegnati i posti letto convenzionabili attribuiti all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" con le Delibere di Giunta regionale n. 185 del 02.02.2018 (Linee di gestione 2018) e n. 1828 del 05.10.2018.
2. Il numero di posti letto convenzionabili da assegnare con il presente bando, al netto di quelli attribuiti prioritariamente alle residenze per anziani rientranti nella programmazione regionale degli investimenti, è pari a 159 unità.

Articolo 2 - Soggetti che possono partecipare al bando

1. Possono presentare domanda per il convenzionamento di posti letto per anziani non autosufficienti, i soggetti gestori di residenze per anziani non autosufficienti riclassificate ai sensi del Titolo X del decreto del Presidente della Regione 144/2015 che rientrano in una delle seguenti tipologie:
   a) gestori di residenze per anziani che, alla data del 01 giugno 2019 stabilita dalla D.G.R. n. 95 dd. 25.01.2019, avranno un'offerta di posti letto in uno o più nuclei strutturali di tipologia N3, di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c) del D.P.Reg. n. 144/2015, regolarmente autorizzata all'esercizio a pieno titolo o in deroga temporanea;
   b) gestori di residenze per anziani che, alla data della Delibera di Giunta regionale n. 1828 del 05.10.2018, hanno ottenuto dalla Regione, nell'ambito del processo di riclassificazione, il parere di ammissibilità di un progetto di adeguamento che prevede, entro un anno dalla conclusione del processo di riclassificazione, l'aggregazione di diverse unità di offerta già autorizzate al fine di realizzare una residenza per anziani non autosufficienti di 2° o 3° livello.

Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'articolo 2 devono far pervenire la domanda di convenzionamento all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", avvalendosi del modulo allegato al presente Bando e disponibile sul sito web dell'Azienda (www.aas2.sanita.fvg.it).
2. La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo aas2.protgen@certsanita.fvg.it in conformità alle normative vigenti in materia e nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo.
3. Le domande devono pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul sito web dell'Azienda. Non verranno accettati

reclami di sorta nel caso in cui la domanda medesima, per qualsiasi motivo non pervenisse in tempo utile.

4. La domanda, compilata secondo il modello allegato al presente Bando, sottoscritta dal legale rappresentante della residenza per anziani e compilata in ogni sua parte, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
   a) fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore della domanda in corso di validità;
   b) breve relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di adeguamento dei requisiti strutturali, edilizi e previsti dal D.P.Reg. n. 144/2015 (solo per le residenze per anziani autorizzate all'esercizio in deroga temporanea).
5. Non saranno prese in considerazione le domande:
   a) pervenute successivamente al termine finale di cui al comma 3 (si ricorda che fa fede esclusivamente la data di ricevimento della documentazione da parte dell'Azienda);
   b) non trasmesse a mezzo PEC;
   c) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 2.

Articolo 4 - Richieste di integrazioni

1. Qualora ritenuto necessario, l'Azienda può richiedere chiarimenti o integrazioni alle domande presentate. I chiarimenti o la documentazione integrativa devono pervenire a mezzo PEC, a pena di esclusione, entro i termini stabiliti dall'Azienda stessa.

Articolo 5 - Criteri di valutazione e di esclusione

1. L'Azienda effettua l'istruttoria della documentazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità delle domande pervenute.
2. Costituiscono criteri di esclusione:
   a) i casi di cui all'articolo 3, comma 5;
   b) esistenza di una qualsiasi causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, prevista dalla normativa vigente.
3. E' facoltà dell'Azienda competente procedere, in sede d'istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal soggetto gestore nella documentazione presentata.
4. Le residenze per anziani per le quali le domande di convenzionamento non sono state escluse vengono inserite nell'elenco degli ammessi al convenzionamento di cui al successivo articolo 6.

Articolo 6 - Approvazione dell'elenco degli ammessi al convenzionamento

1. Con atto del direttore della Struttura aziendale competente è approvato l'elenco dei soggetti ammessi al convenzionamento e di quelli esclusi.
2. Nell'elenco degli ammessi al convenzionamento verrà indicato anche il numero di posti letto convenzionabili assegnato a ciascun soggetto ammesso secondo i criteri indicati al successivo articolo 7.
3. L'elenco approvato è pubblicato sul sito web dell'Azienda e costituisce comunicazione formale di ammissione/esclusione.

Articolo 7 - Determinazione del numero di posti letto convenzionabili

1. In conformità a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1828 del 05.10.2018, il numero di posti letto convenzionabili assegnati a ciascun soggetto inserito nell'elenco degli ammessi viene determinato con i seguenti criteri:
   a) possono essere convenzionati solo i posti letto di tipologia N3 così come definiti all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.Reg. n. 144/2015;
   b) i posti letto convenzionabili devono essere attribuiti alle singole residenze inserite nell'elenco degli ammessi in modo da garantire che, in ciascuna di esse, venga assicurata una percentuale omogenea di copertura del totale dei posti letto di tipologia N3 presenti nella stessa;
   c) ad ogni residenza inserita nell'elenco degli ammessi che risulta essere già convenzionata con l'Azienda competente per parte della propria offerta può essere assegnato un numero aggiuntivo di posti letto convenzionabili solo qualora tutte le altre residenze inserite nel predetto elenco degli ammessi raggiungano la percentuale di copertura ad essa già assicurata dalla convenzione in essere. Sono comunque fatte salve le convenzioni già in atto che comportino il superamento di tale percentuale;
   d) per l'assegnazione dei posti letto convenzionabili a strutture che abbiano una medesima percentuale di copertura della propria offerta di posti letto di tipologia N3 si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento dei posti convenzionabili disponibili.
2. Nel caso in cui, a seguito del procedimento di cui al comma 1, il numero di posti letto messi a bando non sia interamente assegnato, i rimanenti posti convenzionabili saranno attribuiti, previa presentazione di apposita richiesta, agli enti gestori di Residenze per anziani che potranno offrire nuovi posti letto di tipologia N3 non disponibili alla data del presente bando e per i quali la Regione ha rilasciato parere favorevole nell'ambito del processo di riclassificazione. L'assegnazione di tali nuovi posti letto convenzionabili avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda di convenzionamento.

Articolo 8 - Atti propedeutici al convenzionamento

1. Il direttore della Struttura aziendale competente comunica ai soggetti inseriti nell'elenco degli ammessi di cui all'articolo 6 la possibilità di avviare la procedura di convenzionamento di cui al successivo articolo 9, nel limite del numero di posti letto convenzionabili indicati nell'elenco medesimo.
2. I suddetti soggetti comunicano entro e non oltre 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di cui al comma 1 la propria accettazione ovvero la rinuncia all'avvio della procedura di convenzionamento.
3. L'omessa o tardiva comunicazione di quanto previsto dal precedente comma 2 ha effetto di rinuncia.
4. In caso di rinuncia, il numero di posti letto convenzionabili assegnati al rinunciatario verranno attribuiti, agli altri soggetti con i criteri di cui all'articolo 7. In tal caso, l'Azienda provvederà ad aggiornare l'elenco di cui all'articolo 6, dandone comunicazione agli interessati.

Articolo 9 - Stipula della convenzione

1. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'accettazione di cui al comma 2 dell'articolo 8, l'Azienda procede alla stipula della convenzione.
2. I soggetti gestori assegnatari dei posti letto in parola, prima di sottoscrivere gli accordi contrattuali con l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" dovranno garantire lo standard di

personale previsto dal decreto del Presidente della Regione n. 144/2015 per i nuclei strutturali di tipologia N3.

3. Qualora non siano rispettati i requisiti di cui al comma precedente si potrà procedere alla stipula dell'accordo contrattuale solo subordinatamente alla condizione dell'acquisizione di detti requisiti entro la data del 31.05.2019 – come stabilito dalla D.G.R. n. 95/2019 cit. – o quella eventualmente prorogata dalla Regione FVG. In mancanza, l'efficacia dell'accordo contrattuale s'intenderà sospesa sino al rispetto dei requisiti in parola.
4. Al fine di verificare l'adeguatezza qualitativa del servizio offerto, è facoltà dell'Azienda, prima della stipula della convenzione:
   a) richiedere la seguente documentazione integrativa a dimostrazione dei requisiti obbligatori che la struttura deve possedere ai fini del convenzionamento:
      - presenza di documentazione sanitaria dell'ospite completa per tutte le figure sanitarie (anamnesi, esame clinico, piano assistenziale individualizzato, osservazioni mediche ed infermieristiche, attività assistenziali):
      - presenza di Foglio Unico di Terapia (FUT) per la prescrizione e somministrazione della terapia farmacologica, secondo indicazioni ministeriali;
      - presenza di documentazione della struttura relativa ai diritti degli ospiti;
   b) effettuare sopralluoghi in loco;
   c) richiedere che la struttura entro sei mesi dalla stipula della convenzione con l'Azienda possieda i seguenti ulteriori requisiti:
      - adozione ed utilizzo dei protocolli e delle procedure aziendali;
      - partecipazione agli incontri periodici con i referenti aziendali;
      - partecipazione agli incontri formativi organizzati dall'azienda;
      - raccolta e restituzione di dati relativi alla qualità assistenziale erogata dalla struttura.
5. Qualora, a seguito delle verifiche di cui al comma precedente, vengano riscontrate carenze tali da compromettere la qualità del servizio offerto, l'Azienda può, a seconda della gravità delle carenze riscontrate, decidere di:
   a) non procedere alla stipula della convenzione; in tal caso, il numero di posti letto convenzionabili verranno assegnati, agli altri soggetti, con i criteri di cui all'articolo 7;
   b) assegnare al soggetto gestore un termine entro il quale procedere al superamento delle carenze riscontrate, pena la revoca della convenzione e la conseguente redistribuzione dei relativi posti letto convenzionabili con i criteri di cui all'articolo 7;
   c) procedere alla stipula della convenzione previa sottoscrizione da parte del soggetto gestore di un percorso condiviso di miglioramento della qualità.

Articolo 10 - Pubblicazione del bando

1. Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" www.aas2.sanita.fvg.it per un periodo di 15 giorni e sul sito web della Regione www.regione.fvg.it.

Articolo 11 - Disposizioni finali e norme di salvaguardia

1. L'Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte il bando qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o in

presenza di diverse determinazioni nazionali e/o regionali in materia, senza che i partecipanti alla procedura possano avanzare pretese o diritti di sorta.

2. Con la partecipazione al presente bando è implicita, da parte degli istanti, l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni in esso contenute.
3. **L'AAS n.2 terrà valide le domande già correttamente pervenute entro il termine fissato in forza del bando approvato con decreto del direttore generale n. 921/2018 e pubblicato sul sito internet aziendale e regionale con termine per la presentazione della domanda fissato per i giorno 14 gennaio 2019.**
4. I dati dei quali l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela dei diritti delle Associazioni richiedenti il contributo. A tal fine si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati all'Azienda è unicamente finalizzato all'espletamento della presente procedura. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.e.i., come adeguato ai sensi del Regolamento in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Struttura Complessa "Convenzioni, Affari generali e legali". Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al presente bando. Le informazioni in questione potranno essere comunicate unicamente alle strutture interessate allo svolgimento della predetta procedura. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. I presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi concernenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale restano disciplinati dalla L. n. 241 dd. 07.08.1990 e s.m.i.;

Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Dipartimento di Assistenza Primaria dell'AAS n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" al seguente recapito telefonico 0431-387705 tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Gorizia, 18 febbraio 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Poggiana